

FAQ

FASE 2 Avviso Pubblico per il sostegno alla creazione di iniziative imprenditoriali spin off e microimprese innovative **("Talent Lab – spin-off o Talent Lab - startup")**

Aggiornamento al 15 luglio 2014

QUESITO 1: Costituzione di società per la partecipazione alla Fase 2 che abbia compagine sociale diversa rispetto ai proponenti ammessi alla Fase 1.

1.a Per l'Avviso microimprese viene chiesto se si possono aggiungere come soci altre persone non presenti alla Fase 1, che abbiano gli stessi requisiti di cui all'art. 8 dell'Avviso (laureati e/o dottori di ricerca residenti o domiciliati nella Regione Calabria)

Dalla lettura congiunta dell'art. 13 e dell'art. 8, e dall'interpretazione della ratio legis dell'Avviso pubblico, si ritiene che i Soggetti proponenti che costituiscono l'impresa per la presentazione della domanda di partecipazione agli incentivi di cui alla Fase 2 debbano essere i medesimi soggetti che hanno presentato l'istanza di partecipazione alla Fase 1, tenuto conto dell'unitarietà del procedimento di selezione pubblica avviato e considerato che il beneficio concesso ai proponenti selezionati nella Fase 1 consiste nell'ammissione al '*percorso di orientamento, formazione, consulenza e tutoraggio per la definizione del piano d'impresa*' (art. 11) che ha come conclusione la presentazione della domanda di partecipazione alla fase 2: '*A conclusione del percorso di formazione e assistenza, i Soggetti proponenti dovranno costituire l'impresa e predisporre e presentare il Piano di Sviluppo Aziendale ai fini dell'ammissione alla successiva Fase 2*' (art. 12).

1.b Per entrambi gli Avvisi viene chiesto se per partecipare alla Fase 2 sia possibile costituire una società in cui non sia presente come socio uno dei partecipanti alla Fase 1 che, per scelta ... o per causa di forza maggiore ... viene meno e non parteciperà alla Fase 2;

Per le medesime ragioni esposte nella risposta al quesito 1.a, nel caso in cui nella compagine proponente che si candida a partecipare alla Fase 2 non sia presente uno dei Soggetti che hanno presentato la domanda di partecipazione alla Fase 1, si ritiene necessario dover valutare la potenziale variazione del punteggio attribuito dalla Commissione alla proposta progettuale in esame, ovvero ai fini dell'ammissibilità di tale variazione, è necessario verificare che a seguito di una potenziale variazione del punteggio attribuito all'indicatore '*Sottocriterio varietà e completezza competenze tecnico – scientifiche e manageriali del team*' di cui al '*Criterio 1 - Caratteristiche e competenze del soggetto beneficiario*', il punteggio complessivo attribuito dalla Commissione risulti essere comunque pari a sessanta, ovvero alla soglia minima di punteggio necessaria per essere ammessi alla Fase 1 dell'Avviso Pubblico.

1.c: Per l'Avviso spin off viene chiesto se la maggioranza del capitale debba essere posseduta solo dagli stessi soggetti partecipanti alla Fase 1 o possa anche essere detenuta da soggetti che abbiano gli stessi requisiti di cui all'art. 8 (cioè altri operatori della ricerca che si aggiungono a quelli ammessi a Fase 1);

Per le medesime ragioni esposte nella risposta al quesito 1.a, vista la specifica previsione dell'art. 13 dell'Avviso Spin Off, e considerato comunque il medesimo impianto normativo dei due Avvisi Pubblici in esame, si ritiene che il capitale sociale del soggetto proponente che presenta la domanda di ammissione alla Fase 2 debba essere detenuto in

maggioranza dagli stessi soggetti proponenti che sono stati ammessi a partecipare alla Fase 1 a seguito dell'espletamento dell'apposita procedura di selezione.

QUESITO 2: Divieto di modifica della compagine societaria partecipante a Fase 2 in caso di concessione delle agevolazioni.

2.a: Per entrambi gli Avvisi viene chiesto di avere precise indicazioni se vi è un divieto (e per quale durata) di modifica della compagine societaria dopo la concessione delle agevolazioni di cui alla Fase 2 (ad esempio fuoriuscita di un socio per cessioni di quote agli altri o a terzi o aumenti di capitale sociale con sottoscrizione da parte di terzi o variazioni di intestazione di quote per successione ereditaria).

Si ritiene che la compagine sociale dell'impresa beneficiaria possa essere variata dopo la concessione delle agevolazioni ed entro cinque anni dal completamento del progetto, purchè nel rispetto dei requisiti soggettivi di partecipazione (cioè che il nuovo socio abbia sempre i requisiti di cui all'art. 8 degli Avvisi), previa comunicazione all'Amministrazione che dovrà autorizzare la modifica. Si precisa che la successiva modifica della compagine societaria potrà essere ritenuta ammissibile previa verifica da parte dell'Amministrazione che la variazione introdotta non alteri i requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato.

QUESITO 3: Tipologia di spese ammissibili e decorrenza delle spese di cui al PSA per entrambi gli Avvisi.

3.a: Viene chiesto di avere precise indicazioni circa la data di decorrenza delle spese ammissibili e cioè se faccia fede quale data di avvio dell'investimento la data del primo titolo di spesa (data della fattura) o la data in cui è maturata la spesa (data in cui si è avviata e/o svolta la prestazione).

L'art. 15 di entrambi gli Avvisi stabilisce quale data di avvio dei lavori quella del primo titolo di spesa (fattura o documento equivalente) e dunque, si ritiene che una spesa sia ammissibile se la data della fattura in cui viene riportata la spesa è successiva alla data di sottoscrizione dell'Atto di Adesione ed Obbligo di cui all'art. 19, non rilevando la data in cui tale spesa è maturata.

3.b: Viene chiesto di avere precise indicazioni circa la presenza di un limite massimo (importo o percentuale massima) per la quantificazione delle spese generali ammissibili di cui all'art. 15, paragrafo Piani di Innovazione, lettera e).

L'art. 15 di entrambi gli Avvisi al paragrafo Piani di Innovazione lettera e) stabilisce che sono ammissibili le spese generali supplementari direttamente imputabili al progetto di ricerca e ne indica la modalità di calcolo ma non ne fissa alcun limite, né in termini di importo massimo, né in termini di percentuale massima. Si ritiene, dunque, che siano ammissibili in proporzione al rapporto tra il numero di giornate/uomo lavorate sull'operazione e il numero di giornate/uomo lavorate in totale dall'organizzazione, a prescindere dal valore di tale rapporto.

3.c: Viene chiesto di avere precise indicazioni circa l'ammissibilità di spese per acquisto di spazio cloud (cioè acquisto di spazi su server virtuali) per le attività di ricerca e sviluppo sperimentale.

Le spese per l'acquisto di spazi su server virtuali, trattandosi di costi di esercizio per l'acquisto di beni immateriali non soggetti ad ammortamento, con riferimento al Piano di Innovazione si ritiene siano rendicontabili nell'ambito delle Spese Generali alla voce funzionalità operativa, che a titolo esemplificativo comprende: *posta, telefono, telex, telegrafo, cancelleria, fotocopie, abbonamenti, biblioteca, assicurazioni dei cespiti di ricerca, ecc.*

3.d: viene chiesto di avere precise indicazioni circa l'ammissibilità, all'interno del Piano di Innovazione, delle spese per acquisto di competenze tecniche erogate dagli stessi soci dell'impresa beneficiaria.

Le spese per servizi di consulenza forniti dagli stessi soci dell'impresa beneficiaria sono da ritenersi non ammissibili in ragione della lettera dell'Avviso, art. 15 lettera c, laddove è espressamente specificato che sono ammissibili i costi acquisiti ... *'da fonti esterne a prezzi di mercato tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione'*.

I soci possono apportare il loro contributo al progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale attraverso il proprio lavoro nella misura in cui sono impiegati nell'attività di ricerca. Si ritiene che le spese di personale sono ammissibili se classificate in personale dipendente con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, e personale non dipendente, con contratto a progetto o collaborazioni professionali.